

VISURA SENZA VALORE DI CERTIFICAZIONE STORICA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01171650482
del Registro delle Imprese di PISTOIA
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996
Iscritta con la qualifica di IMPRESA AGRICOLA (sezione speciale) il 08/06/1998

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 131168 il 18/10/1995

Denominazione: [REDACTED]

Forma giuridica: SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Sede: [REDACTED]

Data di trasferimento: 26/06/1995
Provincia di provenienza: FIRENZE Numero REA 226506

Costituita con atto del 10/03/1970 Data termine: 31/12/2050
con proroga tacita di anno in anno
Scadenza primo exerc. 31/12/1995 scadenza exerc. successivi: 31/12
Già iscritta al Registro Società in data: 18/10/1995

Oggetto Sociale:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA PROPRIETA', CONDUZIONE E GESTIONE DI BENI IMMOBILI IN GENERE E DI AZIENDE AGRICOLE IN PARTICOLARE.

LA SOCIETA', INOLTRE, POTRA' SVOLGERE OGNI ATTIVITA' CONNESSA ALL'ATTUAZIONE ED AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E POTRA' ASSUMERE INTERESSENZE, QUOTE E PARTECIPAZIONI, ANCHE AZIONARIE, IN ALTRE SOCIETA' O DITTE AVENTI SCOPI ANALOGHI, AFFINI O CONNESSI AL PROPRIO, GIA' COSTITUITE O DA COSTITUIRE; ED A TAL FINE POTRA' ACQUISTARE, PERMUTARE, LOCARE, VENDERE AUTOMEZZI, BENI MOBILI ED IMMOBILI, AZIENDE, EFFETTUARE QUALUNQUE OPERAZIONE COMMERCIALE, INDUSTRIALE, FINANZIARIA E DI CREDITO E COMPIERE QUALSIASI ALTRO ATTO IN RELAZIONE ALL'OGGETTO SOCIALE.

E' ESCLUSA LA RACCOLTA DEL RISPARMIO FRA IL PUBBLICO SOTTO QUALSIASI FORMA.

Numero soci: 2

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI

GLI UTILI RISULTANTI DAL BILANCIO SARANNO RIPARTITI FRA I SOCI IN PROPORZIONE ALLE QUOTE DI CAPITALE SOCIALE DA CIASCUNO DI ESSI POSSEDUTE.

LE EVENTUALI PERDITE SARANNO RIPARTITE TRA I SOCI IN PROPORZIONE ALLE QUOTE DI CAPITALE SOCIALE DA CIASCUNO DI ESSI POSSEDUTE E PER L'ECEDENZA SARANNO SOPPORTATE DAL SOLO SOCIO ACCOMANDATARIO.

I SOCI, D'ACCORDO FRA LORO, POSSONO DESTINARE PARTE DEGLI UTILI ALLA COSTITUZIONE DI UN FONDO DI RISERVA.

POTERI DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA DEI SOCI

L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DELLA SOCIETA', NONCHE' L'ORGANIZZAZIONE E LA DIREZIONE DELL'ATTIVITA' SOCIALE SPETTANO AL SOCIO ACCOMANDATARIO SANESI OSVALDO IL QUALE AVRA', PERTANTO, LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO.

IL SOCIO AMMINISTRATORE PUO' COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE CHE COMUNQUE RIENTRINO NELL'OGGETTO SOCIALE. PER IL COMPIMENTO DEI SEGUENTI ATTI OCCORRERA' TUTTAVIA IL CONSENSO DEL SOCIO ACCOMANDANTE E PRECISAMENTE:

- ACQUISTO, VENDITA E PERMUTA DI BENI IMMOBILI E DI AZIENDE O RAMI DI AZIENDE;
- STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO IN GENERE;
- PRESTAZIONI DI GARANZIE ANCHE A FAVORE DI TERZI;
- COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE ED ESTINZIONE DI DIRITTI REALI ANCHE DI GARANZIA.

IL SOCIO AMMINISTRATORE PUO' DELEGARE AI SOCI ACCOMANDANTI PARTE DEI SUOI POTERI, MEDIANTE IL RILASCIO DI PROCURA SPECIALE, NELLA QUALE SARANNO DETERMINATI I POTERI STESSI ED I LIMITI DELLA DELEGA.
I SOCI ACCOMANDANTI NON POSSONO COMPIERE ATTI DI AMMINISTRAZIONE NE' TRATTARE E CONCLUDERE AFFARI IN NOME DELLA SOCIETA' SE NON IN FORZA DI PROCURA SPECIALE PER SINGOLI AFFARI.
ESSI POTRANNO TUTTAVIA PRESTARE LA PROPRIA OPERA SOTTO LA DIREZIONE DELL'AMMINISTRATORE E COMPIERE, ANCHE A MEZZO DI PERSONA A TAL FINE DESIGNATA, ATTI DI ISPEZIONE E DI SORVEGLIANZA CONSULTANDO IN QUALSIASI MOMENTO I LIBRI E I DOCUMENTI DELLA SOCIETA'.
AL SOCIO AMMINISTRATORE SPETTA IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER RAGIONI DEL SUO UFFICIO. I SOCI POSSONO INOLTRE ASSEGNARGLI UN COMPENSO PER L'OPERA SVOLTA NELLA SOCIETA' SUB SPECIE DI ATTRIBUZIONE DI QUOTA DELL'UTILE DI ESERCIZIO.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

IL SIGNOR ██████████, TITOLARE, IN QUALITA' DI SOCIO ACCOMANDANTE, DI UNA PARTECIPAZIONE DI NOMINALI EURO 3098,74, PARI AL 30% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' ██████████,
HA ISTITUITO UN TRUST AUTO-DICHIARATO AVENTE AD OGGETTO, FRA L'ALTRO, LA SUDETTA QUOTA, E SI DICHIARA CHE: PER L'APPLICAZIONE ED IL RICONOSCIMENTO NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO DEL TRUST E' STATA RICHIAMATA IN SEDE DI ISTITUZIONE LA LEGGE 16 OTTOBRE 1989, N. 364, CHE IL TRUST E' REGOLATO DALLA LEGGE DI JERSEY (ISOLE DEL CANALE); - CHE, SALVI I LIMITI DELLE NORME IMPERATIVE E DEI PRINCIPI INDEROGABILI DI ORDINE PUBBLICO DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO, I BENI IN TRUST SONO A TUTTI GLI EFFETTI SEPARATI DAL PATRIMONIO PERSONALE DEL TRUSTEE, NON FORMERANNO OGGETTO DELLA SUA SUCCESSIONE EREDITARIA, NON FANNO PARTE DI ALCUN REGIME PATRIMONIALE NASCENTE DAL SUO MATRIMONIO O DA CONVENZIONI MATRIMONIALI E NON SONO IN ALCUN CASO AGGREDIBILI NE' DAI SUOI CREDITORI NE' DAI CREDITORI DEL DISPONENTE; - CHE IL TRUSTEE E' OBBLIGATO A TENERE I BENI IN TRUST SEPARATI DAI PROPRI, SIA DA QUALSIASI ALTRO BENE O DIRITTO GLI SIA INTESTATO; - CHE LA VALIDITA', L'EFFICACIA E L'OPPONIBILITA' DEGLI ATTI DEL TRUSTEE E POSTI IN ESSERE IN ITALIA E RIGUARDANTI BENI IMMOBILI SITI IN ITALIA, BENI MOBILI REGISTRATI, QUOTE ED AZIONI SONO REGOLATE DALLA LEGGE ITALIANA; - CHE TUTTE LE VOLTE CHE SI TRATTI DI BENI O DIRITTI ISCRITTI O ISCRIVIBILI IN REGISTRI, PUBBLICI O PRIVATI, IL TRUSTEE E' TENUTO A RICHIEDERNE L'ISCRIZIONE O NELLA SUA QUALITA' DI TRUSTEE DEL TRUST O AL NOME DEL TRUST O IN QUALSIASI ALTRO MODO CHE RILEVI L'ESISTENZA DEL TRUST; - CHE IL TRUSTEE DISPONE DEI BENI IN TRUST SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, SALVE QUELLE RISULTANTI DALL'ATTO ISTITUTIVO DEL TRUST, E SENZA MAI DOVER GIUSTIFICARE I PROPRI POTERI, CHE COINCIDONO CON QUELLI CHE LA LEGGE RICONOSCE AL PROPRIETARIO O TITOLARE DEI BENI IN TRUST;- CHE OGNI RESPONSABILITA', POTERE E DIRITTO DI PROPRIETARIO, DAL MOMENTO DELL'ATTO SONO STATI ASSUNTI ED ESERCITATI DAL DISPONENTE SANESI STEFANO IN QUALITA' DI TRUSTEE, NON NELL'INTERESSE PROPRIO MA NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEI FINI E DEI BENEFICIARI DEL TRUST; - CHE IL TRUSTEE HA CAPACITA' PROCESSUALE ATTIVA E PASSIVA IN RELAZIONE AI BENI IN TRUST. EGLI PUO' COMPARIRE NELLA SUA QUALITA' DI TRUSTEE DINANZI A NOTAI E A QUALUNQUE PUBBLICA AUTORITA' SENZA CHE MAI GLI SI POSSA ECCEPIRE CARENZA O INDETERMINATEZZA DI POTERI; - CHE IL TRUST ESAURISCE I PROPRI EFFETTI, PREVIO ESPERIMENTO DELLA FASE DI ASSEGNAZIONE DI CUI ALLA PARTE V DEL TRASCRIVENDO ATTO, AL VERIFICARSI DEL PRIMO DEI SEGUENTI EVENTI: A) IL DECORSO DI 60 (SESSANTA) ANNI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL TRASCRIVENDO ATTO, B) LA MORTE DEL DISPONENTE DURANTE IL DECORSO DEL PERIODO SUB A); C) LA MANCANZA DI BENI DEL TRUST.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Valore nominale dei conferimenti in EURO 10.329,13

ATTIVITÀ

Data inizio attività: 10/03/1970

Attività Agricola:
COLTIVAZIONE DI CEREALI, DAL 10.3.1970;

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2002 (informazione di sola natura statistica)		
Codice attività	Codice importanza	Data inizio
01.11.1	P	10/03/1970